



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CPIA Macerata

Centro Interprovinciale per l'Istruzione degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo

Sede legale: Via Capuzi, 40 - 62100 MACERATA

Sede operativa: Via Cioci, 6 - 62100 MACERATA - Tel. 07331960133

email mcmm05300c@istruzione.it - pec mcmm05300c@pec.istruzione.it - sito www.cpiamacerata.gov.it

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438



Prot. n. 0002965-C2

Macerata, 16/09/2017

-A tutto il personale Docente e ATA
LORO SEDI

- All'Albo on line

Oggetto: ASSENZA DEL LAVORO ASCRIVIBILE A RESPONSABILITÀ DI TERZI

Nel caso di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dovrà collaborare con l'Amministrazione al fine del recupero della retribuzione corrispostagli durante il periodo di infortunio e/o di malattia, anche se accaduto in orario non di lavoro.

Il dipendente dovrà segnalare il fatto, fornendo le seguenti notizie in modo dettagliato:

- a) modalità del fatto causativo dell'infortunio;
- b) generalità del terzo ritenuto responsabile;
- c) compagnia di assicurazione (RC) del presunto responsabile, qualora trattasi di incidente stradale;
- d) procedura eventualmente avviata per il risarcimento del danno.

La segnalazione consente all'Amministrazione l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno subito a causa della mancata prestazione del lavoro in conseguenza dell'infermità determinata dall'infortunio.

La segnalazione del fatto (assenza ascrivibile a responsabilità di terzi) e della notizia relativa non costituiscono una facoltà bensì un obbligo contrattuale.

L'amministrazione deve infatti attivarsi per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'infortunio del dipendente, con riguardo alla mancata prestazione nonostante il pagamento della retribuzione corrisposta al dipendente durante l'assenza derivante dall'infortunio.

L'art. 17 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 sottoscritto il 29 novembre 2007 recita testualmente: "nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile".

Tutto il personale è inoltre tenuto a prendere visione della nota MIUR prot. 0019323 del 15/12/2015 relativa all'oggetto che si allega alla presente.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Fondato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993